

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Le posizioni fiscali soggettive nella “scissione mediante scorporo”

di **Fabio Landuzzi**



Nel delineare il regime fiscale applicabile ai fini delle imposte sul reddito alla operazione di “**scissione mediante scorporo**” di cui al nuovo [articolo 2506.1 cod. civ.](#), uno dei temi di immediata rilevanza attiene senza dubbio alla sorte delle c.d. “**posizioni fiscali soggettive**” delle società scissa, con particolare riferimento a quelle che **non sono** “*connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso*” e per le quali il comma 4 dell'[articolo 173 Tuir](#) prescrive l'applicazione del criterio basato sulla “**proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste**”.

Infatti, come abbiamo avuto modo di osservare in un [precedente contributo](#), una delle particolarità della scissione mediante scorporo, rispetto alla comune scissione societaria parziale, è che il **patrimonio netto della società scissa non si riduce** in conseguenza dell'operazione, poiché agli elementi attivi e passivi trasferiti alla/e beneficiaria/e viene a sostituirsi **l'iscrizione della partecipazione** in detta/e società, per un valore di norma corrispondente al valore netto contabile degli elementi oggetto di trasferimento per scissione in ragione del **principio di continuità dei valori contabili** che governa l'operazione di scissione; anzi, si è visto che laddove il patrimonio netto scisso abbia **valore contabile negativo**, ma un valore reale positivo, addirittura la società scissa fruisce di un **positivo effetto sul patrimonio netto** residuo.

Pertanto, è lecito interrogarsi come il criterio ispirato alla **proporzionalità dei patrimoni netti**, data questa caratteristica tecnica della scissione mediante scorporo, possa trovare concreta applicazione e quindi guidare **l'allocazione delle posizioni fiscali soggettive** fra la scissa e la/e beneficiaria/e.

A questo riguardo, come evidenziato da **Assonime nella circolare 14/2023**, sono idealmente proponibili **tre diversi approcci**.

Il primo, attribuisce **preminenza al patrimonio netto scisso**, e perciò la proporzione si effettua

rapportando il patrimonio netto scisso (al numeratore) con il **patrimonio della società ante scissione** (al denominatore).

È questo il criterio verso cui si orienta il **favore di Assonime**, in quanto risulta essere quello in assoluto **più vicino** alla logica di applicazione che si ha nel caso della comune scissione societaria parziale di cui, come sottolineato, la scissione mediante scorporo rappresenta una variante.

Per esemplificare, se il **patrimonio netto della società** scissa fosse **pari a 100** (ante scissione), e il **patrimonio netto scisso** avesse un valore netto contabile di **10**, le posizioni fiscali soggettive della scissa non connesse specificamente agli elementi oggetto di scissione, sarebbero allocate sulla beneficiaria nella **misura del 10%** del loro ammontare (pari al rapporto fra 10, valore contabile patrimonio netto scisso, e 100, valore contabile del patrimonio netto scisso ante scissione).

Il **secondo criterio** possibile, invece, dà **preminenza al punto di osservazione della società scissa** e perciò conduce alla conclusione secondo la quale, in **assenza di decremento del patrimonio netto** per la società scissa, le posizioni fiscali soggettive **restano per intero appannaggio della medesima società**, senza **nessuna allocazione** sulla/e beneficiaria/e.

Questa tesi non è molto convincente seppure, come menziona Assonime, possa trovare un indiretto appoggio su di una **posizione interpretativa** assunta dall'Agenzia delle Entrate in un interpello non pubblicato con riferimento al caso della **scissione parziale di patrimonio netto contabile negativo**, ma con valore reale positivo; in questa circostanza, infatti, viene riferito che l'Amministrazione Finanziaria avrebbe concluso per **l'esclusione di qualsivoglia allocazione delle posizioni fiscali soggettive** della scissa, in ragione appunto della **manca di un decremento patrimoniale** per la scissa presso la quale perciò permarrebbero tutte le posizioni fiscali soggettive esistenti al momento della scissione.

Questo approccio potrebbe quindi trovare applicazione, secondo **una chiave interpretativa analogica**, quando oggetto della scissione mediante scorporo fosse un **patrimonio netto negativo**, mentre più arduo sarebbe estenderne l'adozione sino ad assurgere al ruolo di tecnica di carattere generale per qualsivoglia valore, anche positivo, del patrimonio netto scisso mediante scorporo, in quanto condurrebbe a **risultati sostanzialmente difforni** da quelli della tipica operazione di scissione, senza che vi sia una reale ragione sottostante (salvo quella di voler indirettamente portare il regime fiscale di questa nuova scissione più verso **la regolamentazione del conferimento**, in luogo di quella della scissione).

Infine, il **terzo criterio** si porrebbe **in posizione intermedia** fra i due sopra esposti, e quindi l'allocazione delle posizioni fiscali soggettive avverrebbe **rapportando il patrimonio netto contabile post scissione delle società**, sia la scissa che la/e beneficiaria/e.

Riprendendo l'esempio precedente, post scissione avremmo la **società scissa** con un **patrimonio netto di 100**, e la **beneficiaria** con un **patrimonio netto di 10**, per un **totale di**

patrimonio netto contabile pari a 110.

Sicché, adottando questa soluzione, il rapporto sarebbe determinato ponendo **a numeratore 10** (patrimonio netto scisso) e **a denominatore 110** (patrimonio netto totale post scissione), con il risultato che il **9,1% delle posizioni fiscali soggettive** della scissa sarebbero attribuite alla beneficiaria.